



**COMUNE DI SALA CONSILINA**  
Provincia di Salerno

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
numero **127** del **21-05-2018**

**OGGETTO:**

APPROVAZIONE ATTO UNILATERALE DI RINUNCIA A QUOTA PARTE DELL'IMPORTO STABILITO DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA SEZIONE STACCATA DI SALERNO CON SENTENZA N. 981/2015 E ALLE CONSEGUENTI PROCEDURE ESECUTIVE IN CORSO.

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di Maggio con inizio alle ore 17:45 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Assente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

**PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

**PREMESSO:**

-che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno con sentenza n. 981/2015 Reg.Prov.Coll. e n.1657/2014 Reg.Ric. ha condannato l'Amministrazione comunale di Sala Consilina alla restituzione a favore della ditta Cartoplastica Marotta del "danno risarcibile", da individuarsi nel limite dell'interesse negativo, vale a dire delle spese sostenute per acquisire i quattro lotti, esso appare quantificabile nell'importo di euro 189.600,00, versato a titolo di acconto sul prezzo di cessione"... oltre ad € 150,00 per la "costituzione della polizza fideiussoria" ed al pagamento di € 18.960,00 (pari al 10% di € 189.600,00) a titolo di lucro cessante;

-che il Comune di Sala Consilina è ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato per impugnare la predetta sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno n. 981/2015;

- che la ditta Cartoplastica Marotta si è costituita in appello dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo del suo legale avv. Fernando Cappelli con studio in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.29 per opporsi al ricorso proposto dall'Ente;

- che la suddetta sentenza del TAR Salerno n.981/2015 è stata notificata in data 27/5/2015 al Comune di Sala Consilina munita della formula esecutiva apposta il 21/5/2015;

-che, nelle more del giudizio di appello in corso, è stato stipulato in data 28/9/2016 l'atto pubblico amministrativo con rep.n.13/2016, a rogito del segretario generale dell'Ente, ad oggetto "*Convenzione per la cessione in proprietà di aree ricadenti nel piano degli insediamenti produttivi in località Mezzaniello-Ponte Filo del comune di Sala Consilina.Ditta Cartaplastica Marottas.r.l.*" imputando di fatto l'importo di €189.600,00, riconosciutogli dalla citata sentenza del TAR Salerno n.981/2015, quale acconto sul prezzo da pagare per l'acquisto dei lotti nell'area P.I.P.Mezzaniello – Ponte Filo;

- che con il suddetto atto l'Ente Comune ha ceduto in "proprietà" alla società CARTAPLASTICA MAROTTA s.r.l., i lotti n. **C10**, **C11**, **C20** e **C21** ricadenti nel P.I.P. sito in località Mezzaniello-Ponte Filo del Comune di Sala Consilina, per una superficie complessiva dei lotti pari a mq 8.021,00.

**DATO ATTO:**

-che con atto notificato il 28/2/2018 il legale della ditta Cartoplastica Marotta, ha intimato al Comune di Sala Consilina precetto per il pagamento della restante somma stabilita nella citata sentenza del TAR Salerno n.981/2015 di €19.438,30 oltre interessi, spese di notifica e successive eventuali;

- che lo stesso avvocato della ditta Cartoplastica Marotta, non avendo il Comune di Sala Consilina provveduto al pagamento di quanto richiesto con l'atto di precetto, nelle more della definizione della trattativa in corso tra le parti, ha provveduto comunque a far notificare atto di pignoramento per il pagamento dell'importo di €18.960,00 a titolo di lucro cessante, di €150,00 per la polizza fideiussoria, oltre interessi e spese sottoponendo a pignoramento le somme vantate fino alla concorrenza di €29.157,45;

**RILEVATO** che con atto unilaterale del 14/5/2018, assunto in pari data agli atti dell'Ente con prot.n. 8273, il sig. Antonio Marotta, titolare dell'impresa individuale CARTOPLASTICA MAROTTA di Marotta Antonio, con sede in Via Trinità, 184 di Sala Consilina (SA), nonché socio unico ed amministratore della società CARTAPLASTICA MAROTTA s.r.l., con sede in Via Macerrina II, n.7 di Atena Lucana (SA), rinuncia a tutto quanto richiesto al comune di Sala Consilina con l'atto di precetto e l'atto di pignoramento in premessa citati, nessuna somma esclusa, e si obbliga unicamente a non coltivare la procedura esecutiva avviata non iscrivendo a ruolo il pignoramento presso terzi di cui sopra e chiede e accetta la liquidazione del solo importo di € 11.892,02 (euro undicimilaottocentonovantadue/02) per spese legali che il Comune di Sala Consilina dovrà pagare direttamente all'avvocato Fernando Cappelli con studio

in Sala Consilina , Via Mezzacapo n.29, a titolo di compenso maturato per le prestazioni professionali del sopra citato giudizio in appello dinanzi al Consiglio di Stato di opposizione all'impugnazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno n. 981/2015, e per le connesse procedure esecutive in corso svolte sempre per conto della ditta Cartoplastica Marotta;

- che con detto atto lo stesso sig. Antonio Marotta dichiara di essere completamente soddisfatto dell'importo richiesto e di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e dei rapporti innanzi indicati, rinuncia fin d'ora ed inderogabilmente a qualsiasi altra pretesa in merito comprese le procedure esecutive in corso attinenti all'oggetto, e si impegna, a seguito del pagamento dell'importo unilateralmente rideterminato e richiesto di € 11.892,02 da effettuarsi nei detti termini di seguito indicati mediante bonifico da appoggiarsi sul c.c. nr. 143 acceso a nome dell'avv. Fernando Cappelli presso la Filiale di Sala Consilina della BPER Banca (IBAN: IT17F 05387 76411 000000000143) a cura del Comune di Sala Consilina entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, e comunque non oltre il giorno 30.5.2018, a rinunciare, a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia sua pretesa, anche al citato giudizio di appello in corso dinanzi al Consiglio di Stato, non comparando e facendo estinguere il giudizio per inattività delle parti.

**CONSIDERATO** che il presente atto unilaterale di rinuncia è equiparabile a proposta transattiva;

-che la stessa appare condivisibile e vantaggiosa per cui si ritiene opportuno transigere al fine di evitare un maggiore aggravio di spesa per l'Ente, atteso che un'eventuale definizione giudiziale della stessa esporrebbe l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori non solo di sorta capitale ma anche a titolo di interessi che come spese di giudizio;

**RILEVATO:**

-che è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;

- che l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:

non deve attenere a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);

deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transare crediti tributari, stante la loro indisponibilità);

deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;

-che come precisato nel parere reso dalla sezione ombra della Corte dei conti con la deliberazione n. 123 depositato in segreteria in data 24 settembre 2015, la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

-che il suddetto parere n. 123/2015 richiama il punto n. 104 del principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18/11/2008: gli accordi transattivi non sono compresi nell'elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

**DATO ATTO** che il paragrafo 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria dispone che "nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale

non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi”;

**RILEVATO** che in relazione alle controversie in corso sono stati accantonati al Fondo Passività Potenziali Bilancio 2018-2020, esercizio 2018, Euro 30.000,00, giusto capitolo 2487 “Fondo Passività Potenziali”, Missione 20, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 110;

**VISTO** l'art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che “I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno”;

**VISTO** l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2), D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di revisione rilascia pareri sulle variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della Giunta;

**RILEVATA** la necessità e l'urgenza di ricorrere al prelevamento dal fondo passività potenziali per un importo pari ad Euro 11.892,02 come evidenziato nel prospetto allegato alla presente;

**DATO ATTO** che il prelevamento dal fondo passività potenziali in argomento rispetta i vincoli di finanza pubblica (pareggio finanziario) di cui al comma 710 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

**RITENUTO**, pertanto, approvare nell'interesse del Comune l'atto di rinuncia unilaterale presentato dal sig. Antonio Marotta già vistato dal Sindaco per accettazione;

**RITENUTO**, altresì, di procedere al prelevamento dal fondo passività potenziali, per l'annualità 2018, per l'importo di Euro 11.892,02 di cui all'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### P R O P O N E

1) di approvare l'allegato atto unilaterale del 14/5/2018, assunto in pari data agli atti dell'Ente con prot.n. 8273, di rinuncia a quota parte dell'importo stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno con sentenza n. 981/2015 r.p.c. e n.1657/2014 r.r., e alle conseguenti procedure esecutive in corso, a firma del sig. Antonio Marotta, titolare dell'impresa individuale CARTOPLASTICA MAROTTA di Marotta Antonio, con sede in Via Trinità, 184 di Sala Consilina (SA), nonché socio unico ed amministratore della società CARTAPLASTICA MAROTTA s.r.l., con sede in Via Macerrina II, n.7 di Atena Lucana (SA);

2) per i motivi espressi in narrativa, di effettuare il prelevamento dal fondo passività potenziali, per l'annualità 2018, per l'importo di Euro 11.892,02 di cui all'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di demandare il Dirigente f.f. Area Affari Generali di assumere, in esecuzione della presente deliberazione, apposito provvedimento di impegno e liquidazione dell'importo unilateralmente rideterminato e richiesto di € 11.892,02 da effettuarsi nei detti termini mediante bonifico da appoggiarsi sul c.c. nr. 143 acceso a nome dell'avv. Fernando Cappelli presso la Filiale di Sala Consilina della BPER Banca (IBAN: IT17F 05387 76411 000000000143) a cura del Comune

di Sala Consilina entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, e comunque non oltre il giorno 30.5.2018;

4) di dare atto che in esecuzione del richiesto pagamento con le modalità innanzi indicate lo stesso sig. Antonio Marotta rinuncia, a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia sua pretesa, anche al citato giudizio di appello in corso dinanzi al Consiglio di Stato, non comparendo e facendo estinguere il giudizio per inattività delle parti;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a valere anche come dirigente del servizio contenzioso;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 21-05-2018

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI**  
f.to dr.Lucio Pisano

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE**

Li', 21-05-2018

f.to SPOLZINO GIUSEPPE



---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.to CAVALLONE FRANCESCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to PISANO LUCIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 22-05-2018

**IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE**  
f.to Anna Giaffrida

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 21-05-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dr. Lucio Pisano

---

**\*\* PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.\*\***

Li, 22-05-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Lucio Pisano

---